

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Gennaio 2013



Lavoro

Gli sconti Inail 2013



L'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

A cosa serve

L' "oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL.

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

| lavoratori-anno riduzione | |
|---------------------------|-----|
| fino a 10 | 30% |
| da 11 a 50 | 23% |
| da 51 a 100 | 18% |
| da 101 a 200 | 15% |
| da 201 a 500 | 12% |
| oltre 500 | 7% |

Chi può beneficiarne

Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Come ottenere la riduzione

L'Azienda deve presentare o spedire all'INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall'INAIL. Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione. La domanda può essere presentata online alla sezione Punto Cliente

Valutazione e decisione

L'INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco contenente la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.

Applicazione della riduzione

La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.



Inps. Reso disponibile on line il "Cassetto Committenti Gestione Separata"

Dal 31 dicembre 2012, è disponibile il Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata.

La pubblicazione del nuovo cassetto, riservato ai committenti di collaboratori a progetto e figure ad essi assimilate ed agli associanti, rientra nel processo di trasformazione, da tempo avviato dall'INPS, che si pone come obiettivo il miglioramento della comunicazione con il contribuente, sia in termini di efficacia amministrativa sia in termini di efficienza grazie all'utilizzo del canale telematico.

In particolare, l'utilizzo del canale telematico semplifica e facilita notevolmente l'attività demandata ai processi di *back office*, realizzando nel contempo una più efficace assistenza e consulenza specialistica e un miglioramento complessivo della qualità dei servizi.

In quest'ottica si pone il Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata, che nasce dall'esigenza di facilitare i soggetti contribuenti operanti nell'ambito della Gestione Separata nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell'Istituto, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.

Il Cassetto previdenziale, infatti, offre la visione d'insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso alle informazioni contenute negli archivi gestionali dell'INPS. A tale funzione si può accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il sito dell'Istituto www.inps.it, nell'ambito della sezione dedicata ai "Servizi online", autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale. A seconda della profilazione dell'utente, sono rese disponibili solo le funzionalità ad esso accessibili.

Attraverso questo nuovo applicativo, gli utenti possono utilizzare le varie attività di consultazione previste per:

visualizzare la posizione anagrafica dell'azienda;

accedere, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, alla lista dei collaboratori;

visualizzare, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, tutte le denunce Emens presentate;

visualizzare, limitatamente al delegato, le denunce Emens da lui inviate;

visualizzare il riepilogo dei versamenti effettuati;

gestire l'attività di delega all'accesso alle funzioni previste dal Cassetto Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe.

Per suo tramite, gli utenti hanno a disposizione la possibilità di verificare la propria posizione previdenziale, le denunce EMens inviate ed i versamenti effettuati. Particolarmente significativa è la funzione di delega diretta, riservata ai committenti persone fisiche ed ai Legali Rappresentanti, che, nel rispetto dell'ambito di applicazione della l. 12/79, offre la possibilità di delegare un soggetto di propria fiducia, visualizzare, modificare o cessare una delega già rilasciata.

Nel corso del 2013 sarà resa disponibile anche la procedura che consente di prendere un appuntamento con un esperto di Sede e poter risolvere eventuali anomalie nella posizione previdenziale.

Si fa presente che l'accesso alle funzionalità sopra descritte è consentito esclusivamente ai committenti persone fisiche, ai legali rappresentanti di aziende iscritte alla gestione separata e ai loro intermediari direttamente delegati.

Nella fase di transizione al nuovo strumento quale unico canale di accesso, continua a rimanere attiva la funzionalità che permette ai soggetti che hanno inviato denunce di visualizzarle, limitatamente a quelle da loro stessi inviate.

Gli utenti possono ricevere assistenza chiamando il n. verde 803164. Per l'utenza che contatta il contact center da telefoni cellulari nel corso del mese di gennaio, sarà invece attivata una nuova numerazione telefonica (06.164.164) a carico del chiamante in base al piano tariffario del gestore telefonico.



Boom Cassa integrazione guadagni: nel 2012 +12,1% rispetto al 2011

Nel mese di dicembre 2012 sono state autorizzate 86,5 milioni di ore di cassa integrazione guadagni. Rispetto allo stesso mese del 2011, quando furono autorizzate 75,0 milioni di ore, si registra un aumento del +15,3%. Complessivamente, nel 2012 si è giunti a quota 1.090,6 milioni di ore, contro i 973,2 milioni del 2011 (+12,1%). Dal 2009, quando per effetto della crisi economica le autorizzazioni balzarono dai 227,6 milioni dell'anno precedente a 913,6 milioni, con un aumento del 301%, la cassa integrazione ha fatto registrare ancora un aumento nel 2010, quando ha raggiunto il picco con 1.197,8 milioni di ore autorizzate (+31% rispetto al 2009), una diminuzione nel 2011, quando le ore autorizzate furono 973,2 milioni (-19% rispetto al 2010) e di nuovo un aumento lo scorso anno, quando si è superato un'altra volta il miliardo di ore autorizzate (+12,1 rispetto al 2011). Il dato congiunturale fa registrare invece una diminuzione delle richieste di autorizzazione. A novembre 2012, infatti, furono autorizzate 108,3 milioni di ore, che confrontate con gli 86,5 milioni di ore di dicembre attestano un calo del -20,1%. "I dati definitivi del 2012 confermano la generale tendenza all'aumento di richieste di cassa integrazione - commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua - che si presenta più vicina ai livelli del 2010, quando furono autorizzate quasi 1,2 miliardi di ore, piuttosto che a quelli del 2011, quando non venne raggiunto il miliardo. In questa perdurante situazione è ancora più forte, dal punto di vista delle prestazioni erogate dall'Inps, l'impegno dei nostri uffici e del nostro personale per assicurare il pagamento dell'assegno di cig nel più breve tempo possibile. Attualmente, nel 96% dei casi l'assegno viene erogato dai nostri uffici entro 30 giorni dalla domanda, e speriamo presto di arrivare alla erogazione dell'assegno entro questi termini per tutti i beneficiari".

Passando al dettaglio per tipologia di prestazione, per gli interventi ordinari (Cigo) le ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate a dicembre 2012 sono diminuite del -20,9% rispetto al mese precedente, passando da 33,0 a 26,1 milioni. Considerando invece il mese di dicembre 2011, si evidenzia un incremento delle ore Cigo: i 22,4 milioni di dicembre 2011 contro i 26,1 di dicembre 2012 rappresentano un aumento del +16,2%. L'incremento è determinato tanto dalle autorizzazioni riguardanti il settore industriale, aumentate del 15,6% rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, quanto di quelle del settore edile, che ha registrato un aumento delle ore di Cigo pari al 19,4%.

Per quanto riguarda gli interventi straordinari (Cigs), il numero di ore autorizzate a dicembre 2012 è stato di 33,6 milioni, con una diminuzione del -27,2% rispetto al precedente mese di novembre 2012 (46,1 milioni) e un aumento del +2,5% rispetto al mese di dicembre 2011 (32,7 milioni).

Gli interventi in deroga (Cigd), pari a 26,8 milioni di ore autorizzate a dicembre 2012, registrano una diminuzione del -7,9% rispetto ai 29,1 milioni dello scorso mese di novembre e un aumento del +35,5% se raffrontati ai 19,8 milioni del mese di dicembre 2011.

Passando ai dati relativi a disoccupazione e mobilità, che come di consueto si riferiscono al mese precedente rispetto a quelli della cassa integrazione, a novembre 2012 sono state presentate 128.534 domande di disoccupazione, con una diminuzione del -4,58% rispetto alle 134.700 domande presentate nel mese di novembre 2011.

Le domande di mobilità presentate a novembre 2012 sono state 10.173: +10,00% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, nel corso del quale erano state presentate 9.248 domande. Complessivamente, nel periodo gennaio-novembre 2012 sono state presentate 1.285.299 domande di disoccupazione (+14,49% rispetto allo stesso periodo 2011 quando le domande furono 1.122.659), e 133.052 di mobilità (+17,82% rispetto alle 112.931 richieste dei primi undici mesi del 2011).



Detassazione produttività 2013: pronto il decreto

Pubblicato il DPCM che aumenta la soglia di reddito entro cui si ha diritto alla detassazione produttività, dai 30 ai 40mila euro. L'importo massimo agevolabile per dipendente rimane a 2.500 euro

Varato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla detassazione dei premi di produttività per il 2013.

Nel decreto in questione si prevede l'innalzamento da 30mila a 40mila euro del tetto di reddito per beneficiare della detassazione al 10%. L'incentivo fiscale della detassazione dei premi di produttività, per lavoro straordinario, notturno, ecc dovrà essere riferito alle voci retributive individuate dai contratti che fanno riferimento ad indicatori concernenti la produttività, redditività, efficienza, innovazione. In alternativa alla detassazione produttività, si legge nel decreto, si deve prevedere una misura rientrante nelle quattro aree di intervento che nei piani del Governo hanno un forte impatto sulla produttività del lavoro. Quali sono queste aree di intervento? Ridefinire i sistemi di orari, distribuzione flessibile delle ferie, attraverso una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane, impiegare nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, attivare interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche legate a processi di innovazione tecnologica. Per ciò che concerne la detassazione produttività nel particolare, è stato alzato il tetto di redditi da 30mila a 40mila euro lordi, includendo nel beneficio anche gli operai qualificati e gli impiegati esclusi finora. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva non può quindi essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi.

Dal 1° gennaio 2013 entro in vigore la contribuzione Aspi: una tassa sui licenziamenti : cos'è, come funziona

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro per una causa diversa dalle dimissioni il datore di lavoro sarà tenuto a contribuire al nuovo fondo denominato ASPI, introdotto dalla riforma del lavoro 2012. La c.d. "tassa sul licenziamento si applica anche al mancato prosieguo del rapporto di lavoro con gli apprendisti, ove licenziati al termine del periodo di formazione.

La Riforma del mercato del Lavoro ha inteso unificare sotto un'unica disciplina istituti che, pur traendo origine dallo stesso evento, ovvero lo stato di disoccupazione, avevano discipline distinte in termini di ambito di applicazione, durata, importi. A partire dal 1° gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione determinatisi a partire da tale data, viene introdotta la nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi), che andrà a sostituire l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e l'indennità di disoccupazione speciale nell'edilizia.

Il suo obiettivo è fornire a tutti i lavoratori dipendenti - compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro subordinato e con esclusione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato della PA e dei degli operai agricoli - che abbiano perduto involontariamente l'occupazione ed abbiano due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, un'indennità mensile di disoccupazione.

L'indennità mensile sarà pari al 75% - rivalutata in base all'inflazione stabilita dall'indice Istat - nei casi in cui la retribuzione fosse uguale o inferiore a 1.180 euro. Per gli stipendi superiori è previsto un ulteriore 25% calcolato sulla differenza tra la retribuzione del lavoratore e i 1.180 euro, ma in ogni caso l'importo mensile non può essere superiore a quello mensile massimo previsto dalla L. 427/1980.



Dopo i primi sei mesi vi sarà una riduzione del 15%, che diventerà pari al 30% dopo ulteriori sei mesi.

Per ottenere tale prestazione i lavoratori devono inviare la domanda all'Inps per via telematica entro due mesi "dalla data di spettanza del trattamento", a pena di decadenza.

L'indennità verrà sospesa in caso di nuovo impiego.

Dal 1° gennaio 2013, tutti i lavoratori dipendenti espulsi dal mercato del lavoro "che possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi" - purché siano stati versati i contributi per l'assicurazione obbligatoria - avranno diritto ad una "mini-Aspi". La mini-Aspi - di importo uguale a quello dell'Aspi - verrà però corrisposta per un numero di settimane pari "alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno".

Dal 1° gennaio 2013, oltre ad applicarsi l'attuale contribuzione dell'1,31%, verrà introdotto un aumento contributivo dell'1,31% per i rapporti di apprendistato.

Per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, la Legge 92/2012 ha previsto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro nella misura dell'1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Nel limite delle ultime 6 mensilità, tale contributo aggiuntivo è restituito al datore di lavoro, successivamente al periodo di prova, in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Dal 1° gennaio 2013, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro sarà obbligato a versare una somma pari al 50% del "trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni". L'anzianità include anche i periodi di lavoro con contratto diverso rispetto a quello a tempo indeterminato.

Per tutti i casi di "cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012" si applicheranno le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

La nuova ASPI (dal 2017) potrà essere anche incassata in un'unica soluzione ai fini di avviare un'attività autonoma.

Con il Decreto sviluppo (L. 134/2012), che modifica la Riforma, è stato previsto che entro il 31 ottobre 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alle parti sociali, compiano una ricognizione della fase transitoria del nuovo regime degli ammortizzatori sociali e delle prospettive economiche e occupazionali.

E' previsto altresì il deposito presso il Ministero del lavoro dei contratti e degli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali, che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Con le norme del Decreto sviluppo è, inoltre, possibile l'utilizzo fino al 2015 della cassa integrazione straordinaria, qualora vi sia una prospettiva di continuazione delle attività e di salvaguardia dei livelli occupazionali per le aziende in amministrazione straordinaria.

Le nuove norme modificano anche la disciplina dell'indennità "una tantum" introdotta dal decreto anticrisi (L. 2/2009) per i rapporti di tipo collaborativo. A partire dal 2013 tale indennità viene riconosciuta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai collaboratori che in regime di mono committenza abbiano avuto nell'anno precedente un reddito non superiore a 20 mila euro. L'indennità sarà riconosciuta agli iscritti alla Gestione separata Inps, che abbiano versato nell'anno precedente almeno 4 mensilità e in quello di riferimento almeno 1 mensilità.

L'importo dell'indennità è pari all'importo del 5% del minimale annuo di reddito previsto dalla L. 233/90 moltiplicato per il minor numero tra le mensilità versate nell'anno in corso e in quello precedente.

Nel triennio 2013 - 2016 è previsto un regime transitorio che eleva l'importo e riduce parzialmente i requisiti di accesso alla prestazione da 4 a 3 mesi con riferimento all'anno precedente.



Disoccupazione: sempre in preoccupante crescita quella giovanile



8 gennaio 2013

Centro diffusione dati
tel. +39 06 4673.3105



Ufficio relazioni con i media
tel. +39 06 4673.2243-2244
ufficiostampa@istat.it

Novembre 2012

OCCUPATI E DISOCCUPATI

Dati provvisori

■ A novembre 2012 gli occupati sono 22 milioni 873 mila, in diminuzione dello 0,2% sia rispetto a ottobre (-42 mila) sia su base annua (-37 mila).

■ Il tasso di occupazione, pari al 56,8%, è in diminuzione di 0,1 punti percentuali nel confronto congiunturale e invariato rispetto a dodici mesi prima.


■ Il numero di disoccupati, pari a 2 milioni 870 mila, registra un lieve calo (-2 mila) rispetto a ottobre. La diminuzione della disoccupazione riguarda la sola componente femminile. Su base annua la disoccupazione cresce del 21,4% (+507 mila unità).

■ Il tasso di disoccupazione si attesta all'11,1%, invariato rispetto a ottobre e in aumento di 1,8 punti percentuali nei dodici mesi.


■ Tra i 15-24enni le persone in cerca di lavoro sono 641 mila e rappresentano il 10,6% della popolazione in questa fascia d'età. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero l'incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 37,1%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 5,0 punti nel confronto tendenziale.

■ Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente (+39 mila unità). Il tasso di inattività si attesta al 36,1%, in crescita di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e in diminuzione di 1,2 punti su base annua.

OCCUPATI. Novembre 2011- novembre 2012, dati destagionalizzati, valori assoluti in migliaia di unità



TASSO DI DISOCCUPAZIONE. Novembre 2011- novembre 2012, dati destagionalizzati, valori percentuali




PROSPETTO 1. TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ. Novembre 2012, dati destagionalizzati

| | Valori percentuali | Variazioni in punti percentuali | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| | | congiunturali | tendenziali |
| Tasso di occupazione 15-64 anni | 56,8 | -0,1 | 0,0 |
| Tasso di disoccupazione | 11,1 | 0,0 | 1,8 |
| Tasso di disoccupazione 15-24 anni | 37,1 | 0,7 | 5,0 |
| Tasso di inattività 15-64 anni | 36,1 | 0,1 | -1,2 |

Prossima diffusione: 1 febbraio 2013

INATTIVI 15-64 ANNI. Novembre 2011- novembre 2012, dati destagionalizzati, valori assoluti in migliaia di unità





Tirocini formativi: approvate le linee guida - fine dei tirocini non retribuiti

Con l'approvazione, avvenuta il 24 gennaio nella Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida sui tirocini, sono state poste le basi perché tutte le Regioni si diano proprie leggi, fra loro omogenee, su questa materia, combattendo così l'uso distorto di questo strumento a livello nazionale anche attraverso la garanzia di una indennità ai tirocinanti. L'assessore al Lavoro della Regione Toscana, coordinatore per il settore lavoro della Conferenza delle Regioni, commenta con soddisfazione l'accordo concluso oggi a Roma, sottolineando che, su queste basi, si riconferma il tirocinio come strumento di un percorso formativo, finalizzato alla collocazione al lavoro.

Tra le ultime questioni risolte, quella dell'indennità, che per la prima volta la Toscana aveva disciplinato arrivando ad approvare una sua legge che ha introdotto l'obbligo e fissa un tetto minimo di 500 euro. Il governo ha proposto di inserire nelle linee guida, che dovranno servire da base comune per l'iniziativa legislativa delle Regioni, l'indicazione di un'indennità obbligatoria di 300 euro. Una proposta di cui le Regioni hanno preso atto ma impegnandosi però ad elevarla, nella predisposizione delle norme regionali ancora non approvate, a un minimo di 400 euro.

Le altre Regioni, che hanno visto recentemente confermata la propria competenza dalla Corte Costituzionale si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi. In particolare, si sottolinea che, da oggi, le linee guida costituiscono il riferimento per la disciplina settoriale in questa materia. Fra gli emendamenti proposti dalle Regioni, significativo quello che prevede la definizione di sanzioni per i soggetti promotori inadempienti e quello che prevede accordi specifici per coloro che usufruiscono di ammortizzatori sociali.

Sistema nazionale di certificazione delle competenze : pubblicato il Decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale

Disciplinare organicamente, nell'ordinamento giuridico italiano, una serie di istituti innovativi, quali l'apprendimento permanente e la validazione e certificazione delle competenze acquisite in percorsi non formali o informali, con l'obiettivo di allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e indirizzi comunitari nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia, dagli altri paesi europei. È questo l'obiettivo del Decreto legislativo sul Sistema nazionale di certificazione. L'esigenza è far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze, finora scarsamente valorizzate, acquisite in tutti i contesti: sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero. Un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze, comunque acquisite, promuove infatti la mobilità geografica e professionale, favorisce l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, accresce la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni e l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.



Apprendistato: le sanzioni in caso di inosservanza dell'obbligo formativo

La Direzione Ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce, tramite la Circolare n. 5/2013, alcune indicazioni operative per il personale ispettivo con riferimento alla corretta applicazione delle sanzioni contenute nell'articolo 7 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 167/2011. Nella Circolare è prevista anche una casistica delle violazioni più frequenti in materia di apprendistato. Occorre ricordare che sono intervenuti su questa particolare forma contrattuale prima il D.lgs. n.167/2011 (cosiddetto Testo Unico sull'Apprendistato), poi la Contrattazione Collettiva Nazionale di settore ed infine la riforma Fornero (L. n.92/2012). L'articolo 7 comma 1 del T.U. nel descrivere l'entità della sanzione, evidenzia, come già avveniva con l'articolo 53 del D.Lgs. n. 276/2003, il duplice requisito della esclusiva responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione. Lo stesso comma 1 prevede anche che, in caso emerga una violazione nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Laddove non sia possibile recuperare il "debito formativo" ai sensi di quanto già previsto e chiarito dal Ministero nella circolare n. 29 del 2011 (in allegato) sarà applicabile la sanzione prevista dallo stesso articolo 7. La Circolare n. 29 aveva già chiarito che per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell'ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all'azienda finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali e/o non effettuerà la formazione interna che, secondo il Testo unico, è "svolta sotto la responsabilità della azienda". L'ispettore dunque, in caso di violazione riguardante la formazione, potrà emanare un provvedimento di disposizione o applicare direttamente la sanzione dell'articolo 7 comma 1, primo periodo. L'emanazione della disposizione dovrà tener conto della possibilità di recuperare il debito formativo, il che appare proporzionalmente più difficile in relazione all'approssimarsi della scadenza del periodo formativo inizialmente individuato. Il Ministero propone, oltre ad una tabella in cui sono prese in considerazione le vari ipotesi in cui si applica la disposizione o la sanzione, anche dei chiari esempi. La ratio del Ministero è applicare nel primo anno di apprendistato, in caso di violazione dell'erogazione della formazione, la disposizione ad adempiere, quindi recuperarla negli anni successivi. Discorso diverso si configura nei casi in cui l'ispezione avvenga nel secondo o terzo anno di durata del contratto. Nell'ipotesi che l'accertamento ispettivo avvenga durante il secondo anno si applica la sanzione dell'articolo 7 e non la disposizione, nel caso in cui la formazione formale effettuata al momento dell'ispezione risulta essere meno del 40% di quella prevista sommando le ore individuate nel Piano Formativo Individuale più la quota parte delle ore previste nel secondo anno. Nel caso in cui l'accertamento ispettivo avvenga durante il terzo anno di apprendistato si applica la sanzione e non la disposizione, nel caso in cui la formazione formale effettuata risulta essere meno del 60% di quella prevista sommando le ore definite nel Piano Formativo Individuale più la quota parte delle ore previste nel terzo anno. La Direzione Ispettiva chiarisce il regime sanzionatorio nel caso in cui il datore di lavoro, nonostante espresse previsioni contrattuali, non individui o non disponga l'affiancamento di un tutor o referente aziendale dell'apprendista. Occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.lgs.n. 167/2011 la disciplina della materia è demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva. Il Ministero chiarisce che la violazione della disciplina in materia di tutor o referente aziendale non determina automaticamente l'applicazione del regime sanzionatorio per mancata formazione dell'apprendista di cui all'articolo 7 comma 1. Eventuali violazioni in materia saranno dunque sanzionabili esclusivamente ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del D.lgs. n. 167/2011, come sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600 diffidabili ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.n. 124/2004 (in caso di recidiva la sanzione varia da € 300 a € 1.500).



Iva per cassa: il depliant dell'Agenzia delle Entrate

Il regime Iva "per cassa"

hai deciso di passare all'Iva per cassa?

osserva allora le seguenti regole:

- per il 2012 (anno di prima applicazione), il regime si applica alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012
- devi comunque fatturare e registrare secondo le regole ordinarie
- devi specificare sulle fatture emesse che si tratta di un'operazione "Iva per cassa" e indicare la norma (art. 32-bis del DL 83/2012) che ha istituito il regime
- devi computare l'Iva sulle operazioni attive nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di incasso del corrispettivo, o a quello in cui scade il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione. Se incassi solo una parte del corrispettivo, devi versare la relativa imposta in proporzione al rapporto tra la somma incassata e il corrispettivo totale
- detrai l'Iva sugli acquisti quando paghi il relativo corrispettivo o, comunque, decorso un anno dall'operazione. Se paghi solo una parte di corrispettivo, devi detrarre l'imposta in proporzione al rapporto tra la somma pagata e quella dovuta complessivamente

se vuoi saperne di più, puoi consultare questi documenti:

- direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, art. 167 bis
- direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010
- decreto legge n. 83/2012 (articolo 32-bis)
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2012
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012
- circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012

assistenza e informazioni

www.agenziaentrate.gov.it



Uffici territoriali dell'Agenzia

848.800.444

06-96668907 (da cellulare)

003906-96668933 (dall'estero)



Il regime Iva "per cassa"



dal 1° dicembre 2012
versi l'imposta
quando la incassi

Iva per cassa

E' un nuovo regime facoltativo, in vigore dal 1° dicembre 2012, con il quale puoi versare l'Iva sulle vendite solo quando incassi il corrispettivo dal cliente (e non al momento dell'effettuazione dell'operazione) e detrai l'Iva sugli acquisti quando paghi il fornitore

L'imposta diventa, comunque, esigibile e detraibile trascorso un anno dall'operazione. Questo limite non vale, per le vendite, se il tuo cliente, nel frattempo, è sottoposto a una procedura concorsuale (per es. il fallimento)

Chi riceve una fattura con l'indicazione "operazione Iva per cassa" può detrarre subito l'imposta, anche se non l'ha pagata, a meno che non abbia scelto, a sua volta, lo stesso regime

quando e come

Per aderire al regime non occorre alcuna comunicazione preventiva.

Infatti, la scelta si deduce dal comportamento che adotti nella liquidazione periodica dell'imposta: se hai seguito le regole del nuovo regime si intende esercitata (comportamento concludente). Comunicerai formalmente l'adesione, con la dichiarazione annuale Iva (quadro VO) relativa all'anno in cui hai effettuato la scelta

L'opzione vale dal 1° gennaio dell'anno in cui l'hai esercitata (o dalla data di inizio attività) e vincola a rimanere nel regime almeno per tre anni

Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca

devi sempre escludere dal regime per cassa ...

... le operazioni attive:

- ✓ effettuate in ambito di regimi speciali Iva (tra cui, il regime per l'agricoltura, l'agriturismo, le agenzie di viaggi, quello del margine per beni usati)
- ✓ nei confronti di privati, di contribuenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni e di quelli che assolvono l'imposta con il metodo dell'inversione contabile (reverse charge)
- ✓ ad esigibilità differita (per esempio, le forniture allo Stato e agli enti pubblici, le cessioni di prodotti farmaceutici)
- ✓ per le quali non va indicata l'Iva in fattura (cessioni intracomunitarie, esportazioni)

... e queste operazioni passive:

- ✓ importazioni di beni
- ✓ acquisti intracomunitari di beni
- ✓ estrazione di beni da depositi Iva
- ✓ acquisti di beni e servizi soggetti all'imposta secondo il metodo dell'inversione contabile (reverse charge)

puoi passare al regime per cassa se:

- ✓ nell'anno solare precedente hai realizzato un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro
- ✓ non vendi solo a privati, ma cedi beni o presti servizi a soggetti che, a loro volta, esercitano un'attività d'impresa, arte o professione
- ✓ non ti avvali esclusivamente di un regime speciale Iva (per es. il regime del margine)

esci dal regime ...

- se superi il limite di 2 milioni di euro di volume d'affari
- quando revochi l'opzione (puoi esercitare la revoca dopo il triennio o in uno degli anni successivi)

ricorda, inoltre, di escludere le operazioni già liquidate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui hai esercitato l'opzione

stai per iniziare un'attività? puoi scegliere il regime per cassa se prevedi che il tuo volume d'affari non sarà superiore a 2 milioni di euro

attenzione: se superi il volume d'affari nel corso dell'anno, esci dal regime già dal mese successivo a quello in cui hai superato la soglia

a cura del Settore Comunicazione in collaborazione con la Direzione centrale Normativa



Numerazione progressiva delle fatture - I chiarimenti delle Entrate

Dal 1° gennaio 2013 non è più necessario ricominciare ogni anno la numerazione delle fatture, ma si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l'identificazione univoca. Di conseguenza, a decorrere da questa data, ogni contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività oppure iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate che soffermandosi sugli effetti della nuova formulazione dell'articolo 21, comma 2, lettera b), del Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, individua nell'univocità il requisito essenziale della numerazione progressiva della fattura. A tale fine nel caso in cui risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in questo caso, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento

Redditometro: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

I pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorabile dal comune sentire. Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto.

A conferma di quanto detto, sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi, ossia che già in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione; sia la convenzione annuale con il Ministero dell'Economia, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro. È ovvio che l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso.

Rimborso delle imposte per la mancata deduzione Irap- Disponibile sul sito dell'Agenzia il software di compilazione

È online il software che i contribuenti potranno utilizzare per compilare e trasmettere telematicamente il modello per richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef e Ires) versate per effetto della mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2 del DL n. 201/2011).

Come preannunciato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre scorso, il software *RimborsoIrapSpesePersonale* è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'invio delle domande di rimborso è programmato a partire dal 18 gennaio ed è scaglionato temporalmente per area geografica di appartenenza del contribuente (determinata sulla base del domicilio fiscale indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata). Il calendario per l'invio delle istanze di rimborso è allegato al provvedimento del Direttore del 17 dicembre 2012.

Il software, il calendario, il modello di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, seguendo il percorso Home - Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - Irap rimborso maggiori imposte.



Imprese: nel 2012 mille chiusure al giorno

Minimo storico per le aperture, in crescita le chiusure, artigiani in forte calo (-1,4%)

Sono 383.883 le imprese nate nel 2012 (il valore più basso degli ultimi otto anni e 7.427 in meno rispetto al 2011), a fronte delle quali 364.972 - mille ogni giorno - sono quelle che hanno chiuso i battenti (+24mila unità rispetto all'anno precedente). Come conseguenza, il saldo tra entrate e uscite si è attestato sul valore di 18.911 imprese, il secondo peggior risultato del periodo considerato e vicino - dopo due anni consecutivi di recupero - a quello del 2009, l'anno peggiore dall'inizio della crisi. Considerando anche le cancellazioni delle imprese ormai non operative da più di tre anni, al 31 dicembre dello scorso anno lo stock complessivo delle imprese esistenti ammontava a 6.093.158 unità.

Si restringe ulteriormente (-6.515 imprese) il tessuto imprenditoriale dell'industria manifatturiera - trascinato dalla forte contrazione dell'artigianato, che chiude l'anno con 20.319 imprese in meno - quello delle costruzioni (-7.427) e dell'agricoltura (-16.791). Il conto più salato del 2012 lo paga il Nord che - Lombardia esclusa - perde complessivamente circa 6.600 imprese, i tre quarti delle quali (poco meno di 5mila unità) nel solo Nord-Est. Giovani under 35, immigrati e donne, attività del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese e alle persone sono le tipologie di imprenditori e i settori di attività che, nel 2012, hanno consentito a mantenere in lieve attivo il bilancio anagrafico delle imprese italiane (+0,3% contro il +0,5 del 2011).

Questi i dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese risultante dal Registro delle imprese diffusi oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione statistica condotta da InfoCamere, la società di informatica delle Camere di Commercio italiane. Tutti i dati, come di consueto, sono disponibili online all'indirizzo www.infocamere.it

"In questi anni - ha detto il Presidente di Unioncamere - le imprese italiane hanno fatto letteralmente dei miracoli per restare sul mercato. In tante, anche in assenza di vere politiche di sostegno, sono addirittura riuscite a migliorare le proprie posizioni e a rafforzarsi. Ma molte di più non ce l'hanno fatta e, con loro, si sono persi migliaia di posti di lavoro, per non parlare di competenze e tradizioni importanti. Ora però il tempo è scaduto, tra poco la politica avrà di nuovo in mano le sorti del Paese e deve sapere che l'obiettivo primo e urgente della sua agenda deve essere quello di rimettere al centro dell'azione politica l'impresa, da cui dipende il lavoro, riducendo su entrambi i fronti la pressione fiscale in linea con le più competitive economie europee. La ripresa può venire solo dal mercato e dunque serve favorire la nascita di nuove imprese ad elevato contenuto occupazionale e tecnologico, dando priorità al Mezzogiorno, ai giovani, alle donne e all'imprenditoria sociale".

L'Antitrust multa "Agenzia debiti" per pratiche scorrette - La denuncia partita da Equitalia - Promettevano sconti sui debiti con il fisco

L'Antitrust ha sanzionato per pratiche commerciali scorrette due società, Agenzia Debiti e B&p che chiedevano ai cittadini compensi di centinaia di euro per rinegoziare i debiti con Equitalia promettendo forti "sconti", fino al 70%. Obiettivo impossibile visto che tutte le attività di riscossione sono regolate dalla legge e che Equitalia può solo rateizzare i pagamenti degli importi richiesti dai vari enti creditori.

Per tali comportamenti, scoperti anche a seguito delle segnalazioni inviate da Equitalia, l'Autorità ha disposto una sanzione amministrativa di 100 mila euro per Agenzia

Centomila imprese "morte" nel 2012. Pressione fiscale "record"





Nel 2012 consumi indietro di 15 anni, redditi marcia indietro di 27 anni

Studio di Rete Imprese Italia: i consumi hanno subito una flessione reale pro-capite del 4,4 per cento, mentre il reddito disponibile reale pro-capite è sceso del 4,8 rispetto al 2011

Il 2012 sarà ricordato nella storia come un "annus horribilis" nella storia dell'economia italiana per quanto riguarda l'andamento di redditi e consumi. E' quanto emerge dai numeri illustrati da Mariano Bella, direttore dell'Ufficio Studi Confcommercio, in occasione della conferenza stampa convocata da Rete Imprese Italia per illustrare la Giornata di mobilitazione nazionale del 28 gennaio prossimo. L'anno scorso, infatti, i consumi hanno subito una flessione reale pro-capite del 4,4%, mentre il reddito disponibile reale pro-capite è sceso del 4,8% rispetto al 2011. In numeri, nel 2012 i consumi reali pro-capite 2012 sono ammontati a 15.920 euro a fronte dei 16.654 euro del 2011 mentre il reddito disponibile reale pro-capite è stato pari a 17.337 euro contro 18.216 euro. Si tratta, peraltro, di uno scenario negativo che continuerà anche nel 2013, con un'ulteriore flessione per i consumi reali pro-capite dell'1,4% che li riporterà indietro di 15 anni: per ritrovare un dato analogo bisogna infatti tornare al 1998. In flessione anche il reddito disponibile reale pro-capite, che nel 2013 sarà pari a 16.955 euro contro i 17.337 euro del 2012. In questo caso la "marcia indietro" è di ben 27 anni.



Al via la sperimentazione della nuova Social Card in 12 città

Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona le città coinvolte

Con l'adozione del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si avvia la sperimentazione della nuova social card. La sperimentazione coinvolgerà le 12 città più grandi del paese - Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona - durerà un anno e impegnerà un ammontare complessivo di risorse pari a 50 milioni di euro. Il beneficio sarà modulato sulla base della numerosità del nucleo familiare e sarà notevolmente superiore a quello previsto dalla social card ordinaria - che continuerà ad operare accanto al programma sperimentale - per arrivare fino a circa 400 euro mensili per le famiglie con 5 o più componenti. Il target di riferimento, deciso in accordo con le città interessate, è la lotta alla povertà minorile a partire dalle famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro. La nuova social card diventa uno strumento a disposizione dei Comuni - che effettueranno la selezione dei beneficiari - da integrare con gli interventi e i servizi sociali ordinariamente erogati, ma anche da coordinare in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e la scuola. I Comuni, infatti, si impegnano ad associare al trasferimento monetario connesso alla social card, un progetto personalizzato di intervento dal carattere multidimensionale, che riguarderà tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione anche ai minori presenti. La concessione della Carta al beneficiario sarà condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato.



Rettifica del reddito d'impresa: senza l'aliquota applicata salta l'accertamento

L'avviso di accertamento che non comprende l'esatta indicazione dell'aliquota applicata, ma solo quella minima e quella massima, è da ritenersi nullo. Senza mezzi termini, la Corte di Cassazione boccia l'atto dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo essenziali gli elementi che possano consentire al contribuente di verificare agevolmente ed immediatamente l'imposta richiesta. Già la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l'annullamento della rettifica induttiva del reddito d'impresa, ai fini Irpef ed Ilor ritenendo appunto che la mancata indicazione dell'aliquota applicata non consentiva al contribuente di verificare agevolmente ed immediatamente l'imposta richiesta. Anche la suprema Corte non si è discostata da tale principio. "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui all'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto. L'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto, ai sensi del terzo comma dell'art. 42 cit., senza che sia consentita una valutazione di merito circa l'incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente". Il ricorso è stato quindi rigettato.

Senza corrette retribuzioni saltano le agevolazioni

Non basta far risultare dalle scritture che le retribuzioni corrisposte ai lavoratori sono conformi ai minimi contrattuali: è necessario che tali retribuzioni siano materialmente corrisposte. Erogare retribuzioni inferiori, comporta la revoca degli sgravi contributivi. La decisione è della Corte di Cassazione in sentenza 23 gennaio 2013, n. 1571. La Corte d'Appello confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di una società, proposta nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto la condanna di detto Istituto al pagamento della somma di una notevole somma a titolo di differenza tra "i contributi versati e quanto effettivamente dovuto in applicazione del beneficio degli sgravi fiscali. La Corte del merito, fondava il proprio decusum sul rilievo che non era di ostacolo alla fruizione dei benefici degli sgravi fiscali la circostanza che non fosse stata corrisposta ai dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. A tal fine, secondo la Corte territoriale, era sufficiente che la retribuzione riportata nei libri paga fosse adeguata ai contratti collettivi e la contribuzione previdenziale adeguata ai minimi tariffari. Non è stata dello stesso parere la suprema Corte. Assumeva l'INPS - che ha prodotto ricorso alla suddetta pronuncia - che il datore di lavoro per potere usufruire dei benefici dello sgravio totale e della fiscalizzazione degli oneri sociali, oltre a denunciare all'INPS retribuzioni non inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, ha anche l'onere di corrispondere effettivamente ai propri dipendenti tali retribuzione. Anche i giudici di cassazione hanno considerato consolidato l'orientamento secondo il quale il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, art. 6, comma 9 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal dritto alla fiscalizzazione degli oneri, sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di favore inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime. Va, pertanto, confermata la precedente asserzione della stessa Corte in base alla quale il decreto legge n. 328 del 1986, convertito in legge n. 440 del 1986, nel fissare nuove misure per la

riduzione contributiva prevista da precedenti disposizioni, ha recepito le condizioni previste o richiamate dalla precedente normativa per poter usufruire della detta riduzione, e in particolare la condizione che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e provinciali; con la conseguenza che l'ulteriore condizione, di tipo negativo, autonomamente prevista dall'art. 3 del detto D.L. n. 328 del 1986, e cioè non essere state denunciate retribuzioni inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, non sostituisce, bensì semplicemente integra la indicata condizione positiva, che rimane sempre necessaria, con la conseguenza che i benefici in questione devono essere esclusi per quelle imprese che, pur avendo denunciato retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, abbiano effettivamente corrisposto retribuzioni inferiori. Di converso, rimane isolata la contraria pronuncia secondo cui, alla stregua della disciplina degli sgravi contributivi di cui al D.L. n. 328 del 1986, convertito con modificazioni nella legge n. 440 del 1986, la condizione ostativa al godimento dei benefici prevista dall'art. 3, lett. c), dello stesso D.L. sussiste unicamente per i lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi con conseguente irrilevanza della circostanza che i dipendenti, pur denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle contrattuali, siano di fatto retribuiti in misura inferiore. Alla stregua delle esposte considerazioni la sentenza impugnata, che non si è adeguata al principio di diritto sopra richiamato, è stata quindi cassata.

Il fisco chiama? È necessario rispondere

Nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria richiede al contribuente la documentazione giustificativa del rimborso Iva richiesto e conseguito, è necessario che il contribuente ottemperi alla richiesta. In caso contrario, ovvero in caso di comportamento inerte del contribuente, è legittimo il recupero della somma, senza la necessità di ulteriori ispezioni o verifiche. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione in sentenza 22 GENNAIO 2013, N. 1420. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società contribuente un avviso di accertamento col quale procedette al recupero del rimborso dell'Iva, oltre sanzioni ed interessi. A fondamento dell'avviso v'era la circostanza che la società non aveva ottemperato all'invito di produrre la documentazione amministrativo-contabile giustificativa del rimborso conseguito, adducendo una dimenticanza. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso proposto dalla contribuente e la Commissione tributaria regionale ha respingeva ulteriormente l'appello, rimarcando che la condotta omissiva della contribuente non aveva consentito all'ufficio di verificare la regolarità della documentazione e, in conseguenza, la spettanza del rimborso. Resisteva la società con ricorso in Cassazione. Secondo i supremi giudici è risultato incontrovertito in fatto che l'Ufficio preposto abbia invitato la ricorrente a produrre la documentazione giustificativa del rimborso Iva conseguito e che a tale richiesta la società non abbia ottemperato, adducendo una dimenticanza. È quindi pacifico che la ricorrente non abbia fornito all'Ufficio la giustificazione del fondamento del diritto al rimborso del credito Iva. La mancanza di documentazione e, quindi, di giustificazione del rimborso ottenuto produce come immediata conseguenza il recupero della somma, in quanto la mancanza di giustificazione del rimborso rende indebito il rimborso ottenuto. Né si può configurare in queste ipotesi una compressione dei diritti del contribuente, ben potendo egli, in sede d'impugnazione, produrre la documentazione necessaria e sufficiente a documentare i fatti costitutivi del diritto al rimborso. Non è pertinente, sul punto, il richiamo del 3° comma dell'art. 54 del d.p.r. 633 del 1972, anzitutto in quanto la condotta inerte della ricorrente non ha consentito l'acquisizione della documentazione contemplata dalla norma, né la formazione dei verbali sempre da tale norma menzionati e poi perché l'ispezione, al risultato della quale pure fa riferimento la norma, è oggetto di mera facoltà da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto: ed il mancato esercizio di una facoltà già ontologicamente non può ridondare in danno per il suo titolare. A norma dell'art. 384 c.p.c., va dunque affermato il seguente principio di diritto: **"È legittima la condotta dell'Agenzia delle Entrate che, al cospetto dell'inottemperanza del contribuente all'invito di esibizione delle documentazione giustificativa di un**



rimborso Iva conseguito, proceda al recupero della somma oggetto del rimborso, senza previamente procedere ad ispezioni o ad ulteriori attività".
Rigettato il ricorso, a conferma della sentenza impugnata.

Auto in leasing, mancato pagamento delle rate e mancata restituzione del mezzo

Il mancato pagamento delle rate di leasing di un'automobile e la mancata restituzione del bene nonostante sia pervenuta una intimazione di immediata restituzione, configura senza dubbio alcuno il reato di appropriazione indebita. Così la Corte d'Appello prima e la Corte di Cassazione poi (sent. 18 gennaio 2013, N. 2684) individuano la fattispecie penale del comportamento non diligente del contraente. Secondo i supremi giudici – che hanno esaminato il ricorso prodotto dall'imputato - la Corte di merito ha compiutamente individuato gli elementi del reato di appropriazione indebita nella condotta tenuta dallo stesso dopo aver ricevuto l'intimazione di immediata restituzione del mezzo, ritenuto coscientemente dopo che l'altro contraente aveva azionato la tutela della risoluzione contrattuale, con ciò manifestando inequivocabilmente l'intenzione di porre termine al rapporto di diritto civile. La Corte territoriale ha affermato, infatti, che la condotta appropriativa è consistita nella ritenzione del mezzo, pur dopo la restituzione del contratto di leasing e la ripetuta richiesta di restituzione e che la circostanza di aver trovato il mezzo, concesso in locazione finanziaria, nella disponibilità del prevenuto non costituisce sintomo dell'assenza della volontà di appropriazione, non essendo necessario, per dar prova dell'elemento soggettivo del reato, che si dimostrino ulteriori condotte da parte del soggetto agente volte a rendere impossibile o più difficoltoso il rinvenimento del bene altrui. La pronuncia della Corte di merito è aderente alla giurisprudenza della suprema Corte che, in merito alla fattispecie concreta di ritenzione di un autoveicolo, utilizzato uti dominus nonostante la risoluzione del contratto di leasing e la richiesta di restituzione dell'autoveicolo ricevuto in leasing, ha, costantemente, ritenuto che l'interversione del possesso sussiste anche in caso di mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare . Il ricorso è stato pertanto rigettato.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

